



Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2 / 4

STEPRA
20 MAG. 2011
Prot. N. <u>212</u>

Provvedimento n. **1761**
Proponente: **Politiche energetiche,
difesa del suolo e protezione civile**
Classificazione: 09-10-05 2011/37

del 20/05/2011

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.387/2003 PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (FOTOVOLTAICO) DI POTENZIALITÀ PARI A 199,9 KWP DENOMINATO "VOLTANA 2" DA REALIZZARE IN COMUNE DI LUGO, VIA MARGOTTA, LOCALITÀ VOLTANA - SOCIETÀ S.TE.P.R.A. SOC. CONS A R.L.

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

LA DIRIGENTE

VISTA la richiesta presentata dalla Società S.TE.P.R.A. soc.cons. a r.l. in data 11/03/2011 ns. PG 26090/2011 del 14.03.2011;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento individuato nell'atto sopra citato ns. PG. 26090/2011 emerge che:

- la società S.TE.P.R.A. soc.cons. a r.l. , con sede legale in Comune di Ravenna, Viale Farini, n.14, ha presentato domanda per l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico a terra di potenzialità pari a 199,9 kWp, da realizzare in Comune di Lugo, Via Margotta, località Voltana;

VISTO il Decreto Legislativo del 16 marzo 1999 n° 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";

VISTA la Legge del 23 agosto 2004 n° 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successivi adeguamenti;

VISTO il Decreto legislativo 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

VISTO il Decreto legislativo 29 dicembre 2003 n° 387 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/93/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato dell'elettricità, in particolare l'art. 12 che:

La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

- dispone che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato ed è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei



SETTORE TUTELA AMBIENTE
Reg. N. 160
Esatte L. 052
IL RESPONSABILE

principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge del 23 luglio 2009 n.99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" che ha apportato modifiche al D.Lgs 387/03 ed in particolare ha introdotto all'art.12 il comma 4-bis che recita:

- *Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto.*

VISTA la Legge Regionale del 23 dicembre 2004 n° 26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia" ed in particolare l'art. 3, comma 1, lett. b) che conferisce alla Provincia l'esercizio delle funzioni in merito al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;

CONSIDERATO che le potenzialità dell'impianto sono tali da rientrare nei limiti di cui al punto precedente e pertanto il procedimento è in carico all'Amministrazione Provinciale;

VISTO il D.M. 19.02.2007 del Ministero dello sviluppo economico "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387" ed in particolare l'art.5 "Procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti" comma 7;

VISTO il D.M. 6 agosto 2010 "Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare";

VISTA la Legge Regionale del 22 febbraio 1993 n° 10 "Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. delega di funzioni amministrative" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del gas "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive - TICA)" ed i relativi allegati;

VISTO il D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica";

VISTA Legge Regionale del 30 ottobre 2008 n° 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTA la delibera di Giunta Provinciale n.614 del 22.12.2010 "Definizione degli oneri istruttori da applicare ai procedimenti tecnico amministrativi per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e convenzionali" che dispone:

1. *DI DETERMINARE nella misura dello 0,02% del valore delle opere da realizzare evidenziato nel progetto gli oneri istruttori relativi al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica o per la sua modifica a carico del proponente; fatta eccezione per il caso in cui il proponente sia un Ente Pubblico, una Società interamente pubblica o un Consorzio pubblico. Detti oneri sono ridotti del 50% per la richiesta di proroga per la costruzione dell'impianto e del 70% per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio;*



2. *DI DISPORRE* che l'applicazione degli oneri istruttori vale per i nuovi procedimenti autorizzativi oltre alle pratiche tuttora in istruttoria (procedimento in corso);
3. *DI DISPORRE* che la ricevuta di avvenuto versamento sul c.c. postale n. 15520489 intestato a "Amministrazione Provinciale di Ravenna - Servizio Tesoreria con la seguente causale: "Attività istruttoria per il rilascio/proroga/rinnovo/modifica dell'autorizzazione unica ex D.Lgs. 387/2003 e L.R. 26/2004" deve essere consegnata prima del ritiro dell'autorizzazione in esito al Procedimento Amministrativo, pena il non rilascio dell'autorizzazione;

DI DICHIARARE la presente deliberazione **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

VISTA la delibera di Giunta Provincia n.22 del 26.01.2011 "Definizione della garanzia finanziaria, in riferimento ai procedimenti tecnico-amministrativi per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili quale cauzione per gli interventi di dismissione e le opere di messa in pristino dei luoghi" che dispone:

1. *DI STABILIRE* a carico del soggetto esercente e/o proponente dell'istanza di autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la presentazione prima dell'inizio dei lavori alla Provincia di una cauzione finanziaria a garanzia dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto con le modalità descritte nella relazione di dismissione e di importo pari al costo di dismissione determinato nel progetto presentato e approvato in sede di conferenza dei servizi, secondo le seguenti modalità così come previsto dall'art. 1 della Legge 348/1982:
 - a) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
2. *DI STABILIRE* che la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario;
3. *DI STABILIRE* che il proponente si impegna a fornire la garanzia finanziaria per tutta la durata di esercizio dell'impianto maggiorata di due anni anche mediante più fidejussioni (senza soluzione di continuità della garanzia stessa), nel rispetto di quanto definito al punto successivo;
4. *DI STABILIRE* che i costi del piano smaltimento e il valore della fidejussione a garanzia dell'obbligo di ripristino debbano essere rivalutati sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni; parimenti detta garanzia dovrà essere aggiornata all'atto del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione;
5. *DI STABILIRE* che la garanzia finanziaria debba essere commisurata all'intero costo delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale (indicate nel progetto definitivo) e che, in caso di particolari localizzazioni e/o tipologia di impianti, in sede di Conferenza dei Servizi possa essere stabilita una maggiorazione dell'importo garantito;
6. *DI DISPORRE* che la garanzia finanziaria dovrà essere prestata a favore della Provincia prima della comunicazione dell'inizio lavori, a pena di revoca dell'autorizzazione rilasciata in esito al Procedimento Amministrativo; l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è subordinata alla comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte della Provincia; fino alla predetta comunicazione, non potrà essere svolta l'attività oggetto del provvedimento autorizzativo rilasciato dalla Provincia;



7. *DI DISPORRE a carico dagli esercenti e/o titolari dell'autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili la comunicazione alla Provincia della cessazione dell'esercizio dell'impianto, nonché la comunicazione di inizio e fine lavori di dismissione dell'impianto. La garanzia finanziaria verrà svincolata secondo i termini di legge;*
8. *DI DISPORRE che il mancato adeguamento della garanzia finanziaria nei tempi di cui al punto 4 comporta, previa diffida da parte dell'Ente competente, la revoca dell'autorizzazione rilasciata;*
9. *DI DISPORRE che l'applicazione della garanzia finanziaria degli interventi di dismissione e delle opere di ripristino dello stato dei luoghi vale per i nuovi procedimenti autorizzativi oltre che per le pratiche tuttora in istruttoria (procedimento in corso) e/o in occasione di rinnovi, ampliamenti, voltture, potenziamenti o rifacimenti totali o parziali;*
10. *DI DISPORRE che sono esentati dalla presentazione delle citate garanzie finanziarie i proponenti che siano una Pubblica Amministrazione così come definita all'art.1, comma 2 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;*
11. *DI DARE ATTO che si provvederà ad adeguare le disposizioni di cui ai punti precedenti a seguito di aggiornamenti normativi o nel caso in cui la Regione Emilia-Romagna emani apposite direttive nella specifica materia che risultino con esse incompatibili;*
12. *DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai Comuni della provincia di Ravenna;*

DI DICHIARARE la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

VISTA la Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n.28 del 06.12.2010 "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica";

VISTA la Circolare della Regione Emilia-Romagna prot.84824 del 04.04.2011 recante oggetto "Prime indicazione sui titoli idonei per la realizzazione di impianto fotovoltaico, sul dimensionamento complessivo e sulla localizzazione dei medesimi impianti, qualora il soggetto abbia disponibilità di più aree";

VISTO il Decreto Legislativo n.28/2011 "Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"

CONSIDERATO CHE, sulla base della richiesta effettuata dal proponente ed in esito ai lavori della Conferenza dei Servizi, la presente autorizzazione dovrebbe sostituire le seguenti autorizzazioni:

- Permesso di costruire dell'impianto del Comune di Lugo;

CONSIDERATO che si rende necessario altresì della variante non sostanziale del Piano Urbanistico Attuativo del Comune di Lugo relativo all'accorpamento in un unico lotto dei lotti 05-06-07-08 (valido sia per l'impianto Voltana 2 oggetto del presente provvedimento, sia per l'impianto Voltana 1 oggetto di separato atto autorizzativo);

PRESO ATTO che il sopra citato titolo autorizzativo edilizio/urbanistico è stato sostituito dall'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/03 e smi relativa all'impianto fotovoltaico "Voltana 1", intestato alla medesima Società S.TE.P.R.A. soc. cons. a r.l.;

VALUTATO inoltre che le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione, funzionali alla realizzazione dell'impianto sono assoggettate a quanto previsto dalla L.R. 10/93 e smi (art.2, commi 2a) e 5)



RICHIAMATE tutte le norme di settore che concorrono alla definizione del presente atto, utili alla conclusione del procedimento in questione, si è dato atto che **la durata di validità della presente autorizzazione dipende dalla durata (se prevista) delle singole autorizzazioni che vengono sostituite (ai sensi della L.R.26/04) specificatamente per l'impianto di produzione energia e per le opere funzionalmente connesse.** Tali scadenze determinano il rinnovo dell'autorizzazione stessa;

CONSIDERATO che la procedura autorizzativa per la modifica dell'impianto è stata avviata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003;

ESAMINATA la documentazione prodotta dalla quale è emerso che:

- il progetto energetico prevede la realizzazione di un impianto di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico) da installare a terra e da ubicarsi in Comune di Lugo, Via Margotta, località Voltana su terreno di proprietà del proponente;
- la cessione al mercato dell'energia elettrica prodotta sarà totale e comporta la commessione dell'impianto alla rete elettrica di distribuzione di ENEL Spa in BT;

VISTA in proposito la soluzione di commessione proposta da ENEL SPA (TICA T0223215) e l'atto di accettazione del proponente nonché la precisazione che non sono necessarie autorizzazioni per quanto riguarda l'impianto di rete per la commessione;

CONSIDERATO che con nota PG 2011/31599 del 31/03/2011 la Provincia di Ravenna ha indetto ai sensi del D. Lgs 387/2003 e della legge n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, la Conferenza dei Servizi per l'esame degli elaborati progettuali prodotti dal proponente S.TE.P.R.A. soc. cons a r.l. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra da 199,9 kWp da realizzare in Comune di Lugo, Via Margotta, località Voltana;

CONSIDERATO CHE la Conferenza ha organizzato i propri lavori come di seguito specificato:

- ha tenuto la prima riunione il 12/04/2011 presso la sede Provinciale.

VISTO altresì che il proponente ha presentato documentazione integrativa in data 26/04/2011 relativamente a quanto emerso in sede di conferenza dei servizi, in particolare per quanto riguarda la variante non sostanziale al piano urbanistico dell'area a destinazione produttiva;

CONSIDERATO che l'istanza di autorizzazione unica presentata dal proponente ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/03 e smi è successiva all'entrata in vigore della Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n.28 del 06.12.2010 "*Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica*" e coerente con essa in quanto:

- alla lettera C si prevede l'idoneità all'installazione degli impianti fotovoltaici (fuori dalle zone A e senza i limiti di cui alla lettera B) le parti di territorio urbanizzato destinate ad ambiti specializzati per attività produttive, nelle aree ecologicamente attrezzate e nei poli funzionali;

CONSIDERATO che nel corso del procedimento autorizzativo per l'impianto di produzione energia da fonti rinnovabili sono stati acquisiti agli atti di questa Provincia i pareri favorevoli degli Enti coinvolti, con relative prescrizioni, come di seguito indicato:

Provincia di Ravenna - Servizio Territorio - parere di conformità al PTCP della Provincia di Ravenna.

ARPA Ravenna – parere favorevole prot. PGRA/2001/4215 del 19.05.2011 alle seguenti condizioni:

- si prescrive che il sistema di illuminazione dovrà essere conforme a quanto contenuto nella LR 19/2003 (inquinamento luminoso e risparmio energetico) e nelle successive DGR applicative n.2263 del 29.12.2005, n.14096 del 12.10.2006 e



n.1431 del 16.02.2010.

Prescrizioni generali:

- dovranno essere adottati tutti i provvedimenti atti a contenere gli effetti ambientali prodotti (ad esempio le emissioni diffuse e puntuali di polveri, derivanti dalla movimentazione dei mezzi, che possono essere contenute attraverso l'umidificazione dei depositi dei materiali temporanei, la bagnatura e copertura con teloni del materiale trasportato, nonché la pulizia dei camion) e tutti gli accorgimenti in materia di attività di cantiere indicati nella D.G.R. 45/2002.
- i rifiuti prodotti in sede di realizzazione dell'opera (imballi, residui di cavi, etc.) dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. Per quanto attiene le terre e rocce da scavo dovranno essere verificati i requisiti di cui agli artt. 185 e 186 del D.Lgs n.152/2006.

AUSL di Ravenna: parere favorevole in data 05/05/2011 e acquisito agli atti di questa Provincia con pg. n. 42787 del 10/05/2011;

Comune di Lugo – parere favorevole n.8858 del 04.05.2011 (pratiche edilizie 285/11 e 286/11) e acquisito agli atti di questa Provincia con pg. n. 41965/2011, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- la fascia di vegetazione perimetrale prevista per la mitigazione dell'impatto ambientale, da realizzarsi verso i confini con la campagna e con la Via Margotta, dovrà essere costituita da essenze di varietà mista da scegliere tra quelle previste dal regolamento comunale del verde (art. 14), ricorrendo in particolare all'uso di piante a foglia persistente o semipersistente (in caso utilizzo di specie a foglia caduca si dovrà realizzare una barriera a doppio filare); dovrà essere collocata a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento ed assicurare le condizioni ideali di sviluppo, utilizzando piante di altezza idonea (circa 150 cm.) che garantiscano già in fase di impianto un adeguato filtro visivo. Dovranno essere adottati idonei metodi di irrigazione, le piante dovranno essere portate al raggiungimento di un'altezza pari a quella dei pannelli installati, dovrà essere garantita la manutenzione nel tempo ed anche la sostituzione delle eventuali piante venute a mancare;
- gli impianti di generazione energetica vanno mantenuti in stato di perfetta efficienza, anche attraverso programmi di monitoraggio e manutenzione;
- la recinzione perimetrale di protezione dell'impianto dovrà essere realizzata in rete metallica plastificata verde, a maglie romboidali, sorretta da paletti in ferro e non dovrà precludere il libero transito della fauna selvatica locale, il cancello di accesso all'impianto dovrà essere dello stesso colore della recinzione (verde);

Aeronautica Militare: nulla osta in data 14/04/2011 e acquisito al protocollo di questa Provincia con pg. n. 37989/2011;

Soprintendenza per i beni archeologici: parere favorevole n.3389 espresso in data 14/03/2011 con le seguenti prescrizioni:

1. che tutte le attività che prevedono scavi o interventi nel sottosuolo vengano eseguiti con benna liscia, con stretto controllo archeologico in corso d'opera affidato ad operatori archeologici di provata professionalità esterni all'Amministrazione, da individuare a cura dei richiedenti nell'elenco delle Ditte Archeologiche allegate alla presente comunicazione;
2. che gli operatori individuati con le modalità di cui al punto 1 operino sotto la direzione scientifica della Soprintendenza. A tal fine sarà cura della D.L. comunicare tempestivamente a questo Ufficio il nominativo della Ditta prescelta, i cui responsabili dovranno mettersi in contatto con il funzionario territorialmente competente per concordare le modalità di intervento;
3. che qualsiasi evidenza eventualmente riportata in luce venga compiutamente ed estensivamente indagata, nel rispetto delle più moderne tecniche dello scavo archeologico (scavo stratigrafico);
4. che nessuno degli oneri connessi alle attività archeologiche suddette (sia quelle in corso di scavo - sorveglianza mezzi meccanici, conduzione e documentazione



scavi - che quelle eventuali post-scavo - rielaborazione dati, redazione schede, documentazione grafica e fotografica, ecc...) risulti a carico dell'Amministrazione Statale;

5. la data di inizio lavori di scavo venga comunicata con congruo preavviso (venti giorni almeno), al fine di predisporre, se ritenuti opportuni, sopralluoghi in corso d'opera.

Consorzio di Bonifica della Romagna occidentale: parere favorevole in data 11/04/2011 in merito all'invarianza idraulica, in riferimento a quanto già espresso in relazione alla procedura di approvazione del Piano Particolareggiato, alla seguente condizione:

- a lavori ultimati la Ditta dovrà richiedere all'Ufficio Tecnico Consorziale il sopralluogo di riscontro di competenza;

Ministero dello Sviluppo Economico: nulla osta n.2619 in data 05/05/2011;

CONSIDERATO che nel corso del procedimento, ai sensi dell'art.12 c. 4bis del D.Lgs.387/03 e s.m.i. il proponente ha dimostrato la disponibilità dell'area oggetto dell'intervento in progetto;

ACCERTATO che il proponente non è tenuto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi della Delibera di Giunta Provinciale n.614 del 22.12.2010 in quanto ricade nei casi di esenzione di cui al punto 1 del deliberato della citata deliberazione;

VISTO che la società ha presentato una esplicita dichiarazione di impegno alla stipula di una fidejussione relativa alla dismissione alla rimessa in pristino dei luoghi e che non ricadono nei casi di esenzione di cui al punto 10 del deliberato della Delibera di Giunta Provinciale n.22 del 26.01.2011;

RITENUTO

- che il progetto energetico, in armonia con gli indirizzi della politica energetica regionale, nazionale e dell'Unione Europea, ha come obiettivo il conseguimento di un assetto produttivo a più alta efficienza energetica, migliorando il rendimento energetico dei processi, garantendo la autoproduzione in cogenerazione dell'energia elettrica, favorendo la valorizzazione delle fonti rinnovabili ed in particolare delle biomasse;

- che sulla base di quanto riportato in narrativa, l'istruttoria possa considerarsi favorevolmente conclusa;

- di avere quindi acquisito i pareri necessari e vincolanti e, come disposto dall'art.14-ter comma 7 della L.241/90 e s.m.i. *"Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata"*, dichiara comunque conclusa la Conferenza dei Servizi potendo così procedere al rilascio del provvedimento autorizzativo;

VISTO l'art.107, 5° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

VISTO l'art. 4, comma 8) del regolamento di attribuzioni di competenze al Presidente della Provincia, alla Giunta Provinciale, ai Dirigenti e al Segretario Generale che stabilisce che: *... "Ai Dirigenti competono, in generale, nell'esercizio delle attribuzioni di competenza: il rilascio, la sospensione, la revoca, la riforma, le modifiche delle licenze delle autorizzazioni e delle concessioni previste dalle leggi statali, regionali, dallo Statuto e dai regolamenti"*;

SU proposta del Responsabile del procedimento:

DISPONE

1. **DI AUTORIZZARE** la Società S.TE.P.RA. soc. cons. a r.l., con sede legale in Comune di Ravenna, Viale Farini, n.14, alla costruzione e all'esercizio di un impianto foto-



voltaico a terra di potenzialità pari a 199,9 kWp denominato "Voltana 2", da realizzare in Comune di Lugo, Via Margotta, località Voltana nonché ogni opera accessoria e funzionale, in conformità al progetto definitivo approvato dalla Conferenza di Servizi e nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- a. vengano rispettate tutte le condizioni e prescrizioni previste nei pareri sopra citati;
- b. Il rilascio della presente autorizzazione non pregiudica in alcun modo i diritti di terzi e le competenze di altri Enti/Amministrazioni, che sono fatti salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
- c. Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- d. E' obbligatoria l'osservanza del D.M. 37/2008 in materia di sicurezza sugli impianti;
- e. I proponenti dovranno presentare presso gli uffici comunali prima dell'inizio lavori, denuncia di deposito del progetto ai fini antisismici (Legge 2 febbraio 1974 n. 64 e L.R. 19 giugno 1984 n. 35 e s. m.) ad esclusione delle opere riguardanti la realizzazione del passo carraio e della recinzione da autorizzarsi con separato atto;
- f. I proponenti dovranno presentare presso gli uffici comunali prima dell'inizio lavori, denuncia di deposito a norma dell'art. 4, Legge 5 novembre 1971 n. 1086;
- g. I proponenti dovranno presentare presso gli uffici comunali prima dell'inizio lavori, documentazione di cui all'art 3, comma 8, del D.Lgs 494/96, come modificato dall'art. 86 del D. Lgs 276/03, consistente in:
 - dichiarazione (resa dall'impresa esecutrice) dell'organico medio annuo, distinto per qualifica;
 - dichiarazione (resa dall'impresa esecutrice) relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
- h. Ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "*disciplina generale dell'edilizia*" e successive modificazioni (in particolare gli artt. 14 e 22), e nel rispetto di quanto disposto nei vigenti regolamenti comunali in materia, si dispone che
 - L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro 1 anno dalla data della presente autorizzazione e se ne dovrà dare preventiva comunicazione alla Provincia ed al Comune competente e, comunque, non oltre la data di inizio lavori;
 - La fine lavori dovrà avvenire entro 3 anni dalla data della presente autorizzazione e se ne dovrà dare contestuale comunicazione alla Provincia ed al Comune competente;
- i. il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare alla Provincia di Ravenna ed al Comune di Faenza la data di inizio lavori e di documentare eventuali ritardi dovuti a causa di forza maggiore non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di concordare con gli Enti citati un nuovo termine;
- j. La domanda di abitabilità o agibilità di quanto edificato, deve essere proposta all'Ufficio Tecnico Comunale, allegando a questa il certificato di collaudo del-



le opere edili, ove necessario, la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione e la dichiarazione del direttore lavori che certifichi, sotto la propria responsabilità, la conformità di quanto realizzato rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti, ai sensi del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425. Inoltre alla richiesta andrà allegata anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso gli uffici comunali lo ritenessero necessario, verrà richiesta un'ulteriore documentazione prevista dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Di tale ottemperanza dovrà esserne data comunicazione anche alla Provincia di Ravenna.


- k. Se durante i lavori si dovessero rinvenire manufatti di pubblici servizi o di interesse storico archeologico, dovrà essere usata ogni cautela per non danneggiarli e dovranno essere avvisati gli Uffici e gli Enti proprietari o competenti per legge per gli adempimenti del caso;
- l. Dovranno essere citati gli estremi del presente atto in tutte le future domande tendenti ad ottenere permessi di costruire o presentazioni di DIA interessanti gli immobili oggetto del presente atto;
- m. Il presente atto autorizzativo, unitamente agli eventuali allegati, dovrà essere esibito in cantiere ai Funzionari comunali, agli Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria in base alle specifiche richieste;
- n. tutte le opere ed interventi previsti dal progetto dovranno essere realizzate in conformità alla documentazione progettuale presentata all'interno della presente procedura;
- o. ogni modifica dell'impianto dovrà essere assoggettata al provvedimento autorizzativo;
- p. gli impianti di generazione energetica vanno mantenuti in stato di perfetta efficienza, anche attraverso i programmi di monitoraggio e di manutenzione di cui in progetto;
- q. Richiamati i contenuti dell'art.20 della L.R. 26/04 ed in particolare il disposto secondo il quale la definitiva messa fuori servizio degli impianti dovrà essere autorizzata (comma 1), il proponente dovrà corredare la richiesta con il Piano per la rimessa in pristino del sito con oneri a carico dell'esercente.

- 2. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.12, comma 1 del D.Lgs. 387/03 e smi le opere oggetto della presente autorizzazione sono di **pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti**;
- 3. **DI DICHIARARE** che è in capo al titolare della presente autorizzazione l'**obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto** e che a tal fine dovrà essere dato seguito a quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Provinciale n.22 del 26.01.2011, così come dettagliato nella parte narrativa del presente atto (parte integrante e sostanziale dello stesso).
- 4. **DI DICHIARARE** che ogni eventuale atto finalizzato alla gestione esecutiva degli interventi (ad es. concessioni per attraversamenti, ecc...) dovrà essere acquisito, sulla base del progetto esecutivo, a valle della presente Autorizzazione Unica, nelle modalità che i singoli Enti hanno facoltà di definire.
- 5. **DI DARE ATTO** che il progetto definitivo presentato dal richiedente in allegato alla domanda di autorizzazione è agli atti presso la Provincia di Ravenna – Settore Ambiente e Territorio (fascicolo 09-10-05, 2011/37). In particolare:

- **All.1:** B01 Planimetria di progetto "Voltana 2" - rev 2 del 21.04.2011;



6. **DI DARE ATTO CHE** i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni impartite sono affidati ai Servizi Provinciali ARPA (Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente).
7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del Settore proponente o chi ne fa le veci, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.



Sottoscritta dal
DIRIGENTE DEL SETTORE
MALOSSÌ ELETTRA
con firma digitale



Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.

AVVERTENZE

RICORSI GIURISDIZIONALI

(articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti, al direttore generale e al segretario generale)

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.

Il sottoscritto BACCHINI DMC in qualità di FUNZIONARIO del Settore/Servizio AMBIENTE E TERRITORIO della Provincia di Ravenna, ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 2-bis, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia è conforme alla determinazione n. 1761 del 20/01/11, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del citato decreto legislativo, dal Dott. PALOSSI EMILIA in qualità di Dirigente del settore _____, comprensiva di n. _____ allegati, rispettivamente sub 1, 1/1 e 1, che consta di n. 12 pagine complessive, documenti tutti conservati presso questa Provincia ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Ravenna, 20/05/2011,



Firma

[Handwritten signature]